

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CON ENTE DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALE DI INTERESSE GENERALE DI RICERCA E DIVULGAZIONE STORICA SUL TERRITORIO COMUNALE , DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1 LETT. I) DEL D.LGS N. 117/2017 ANNI 2025/2028

Premesso che:

- la Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 9 promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- l'art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale ed impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, prevede che i Comuni possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;
- il D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 56 del suddetto D. Lgs. n. 117/2017 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l'art. 5 del del D.Lgs. 117/2017 include tra le attività di interesse generale anche “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” (lett. f), nonché “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato...” (lett. i);
- le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto Ministeriale n.72 del 31/03/2021 che dispongono che “gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore. Si tratta, pertanto, di un'applicazione dell'art. 118, ultimo comma Cost. che valorizza ed agevola la possibile convergenza su «attività di interesse generale» fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore. Secondo la Corte costituzionale, si tratta di [...] un originale canale di «amministrazione condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato [...]” e fondato sul principio solidaristico”;
- le sopra citate Linee Guida invitano le pubbliche amministrazioni ad effettuare procedure comparative “riservate” per l'individuazione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- le Linee guida ANAC n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, 3 che all'art. 2 disciplinano le “Le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici”;
- l' art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023 che recita: “1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a

spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”;

- l'art. 117 della Costituzione che individua la cultura nella competenza concorrente tra Stato e Regioni;

- la L.R.T. n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano” con la quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017, la Regione Toscana intende promuovere e sostenere gli ETS e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale;

- la L.R.T. n. 65/2020 ed in particolare l'art. 15 disciplina il ricorso a convenzioni nelle materie di competenza regionale con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017;

Richiamati:

- gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale previsti all'art. 4 dello Statuto, tra cui la promozione e la tutela del diritto alla cultura, inteso anche nel senso di crescita culturale e del senso civico della collettività, quale valore irrinunciabile per l'esercizio e lo sviluppo della democrazia favorendo iniziative culturali, formative ed informative;

- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027, che prevede interventi di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, la prosecuzione e potenziamento delle iniziative sulla memoria, anche con il coinvolgimento delle scuole e dell'associazionismo locale;

- il Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici a Enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e per i rapporti con l'associazionismo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2021, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2025 ed in particolare l'art. 19 “Convenzioni di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e art. 15 della L.R.T. 65/2020”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 21/10/2025 con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito di avviare una procedura comparativa per l'individuazione di un Ente del Terzo Settore per lo svolgimento di attività culturale di interesse generale di ricerca e divulgazione storica sul territorio comunale per gli anni 2025/2028;

- la Determinazione n. 1432 del 24/10/2025 con la quale è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica di cui sopra, approvando la relativa documentazione.

SI RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'Amministrazione Comunale intende attivare una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, per lo svolgimento di attività di interesse generale di ricerca e divulgazione storica (ai sensi dell'art 5 comma 1 lettera i) D.Lgs 117/2023 e ss.mm.e.iii.) nel periodo 2025/2028 rivolte alla comunità di Barberino Tavarnelle nei seguenti ambiti:

- a) Anniversario della nascita della Repubblica Italiana e delle prime elezioni amministrative a

suffragio universale finalizzato a promuovere la conoscenza storica del periodo 1945-46 ed inserito nelle attività di studio condotte negli anni sul passaggio del Secondo conflitto mondiale quale occasione di approfondimento della conoscenza del recente passato, ma anche di riflessione su temi di attualità quali la partecipazione civica e la democrazia rappresentativa;

- b) Ricorrenze e celebrazioni civili di pertinenza storica (27 gennaio “Giornata della Memoria, 25 aprile “Anniversario della Liberazione d’Italia”, 23 luglio “Anniversario della Liberazione di Barberino Tavarnelle e della strage di Pratole”);
- c) Luoghi e percorsi di memoria del territorio;
- d) Programmazione culturale continuativa rivolta alla comunità sui temi della memoria, della Resistenza, del Secondo conflitto mondiale e del periodo 1945 -1948 (convegni, conferenze, iniziative di approfondimento, presentazioni editoriali).

Il comma I del predetto art. 56 D.Lgs. 117/2017 consente alle Amministrazioni Pubbliche di *“sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”* ed il comma II del medesimo articolo prevede che *“le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”*. La medesima norma prevede che *“l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”* e che *“le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari”*.

L’Amministrazione Comunale, pertanto indice una selezione valutativa per individuare un Ente del Terzo Settore meglio identificato nell’art. 2, con il quale stipulare una convenzione per lo svolgimento dell’attività di interesse generale sopra descritta.

La presente procedura si svolge nel rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza in applicazione del quanto previsto all’art. 1 della L. n. 241/1990.

Art. 2 – Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno sei mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS;
- b) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli art. 94 del D. Lgs. 36/2023 applicato alla presente procedura comparativa in quanto compatibile;
- c) finalità statutarie di ricerca e divulgazione storica sull’età contemporanea;
- d) esperienza nello svolgimento di attività compatibili a quelle oggetto del presente avviso.

L’iscrizione al RUNTS è condizione per la partecipazione, per la stipula della convenzione e per la prosecuzione del rapporto convenzionale.

Art. 3 - Modalità e termine di presentazione delle domande

Ai fini della partecipazione al presente avviso, i soggetti interessati dovranno presentare:

1. Istanza di partecipazione, utilizzando il modello **allegato A**, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente. Nel contesto dell'istanza il legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa, il possesso dei seguenti requisiti;

- a) iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS e assenza di procedure di cancellazione in corso;
- b) ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e a tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari, secondo quanto specificato dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
- c) assenza di ogni situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla selezione o di situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o di conflitto di interesse (art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023);
- d) clausola statutaria che preveda la realizzazione di attività compatibili con quelle di cui al presente avviso;
- e) adeguata esperienza maturata nello svolgimento di attività compatibili a quelle oggetto del presente avviso;
- f) struttura organizzativa;
- g) rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- h) osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy;

2. L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- a) copia del documento di identità, in corso di validità del legale rappresentante;
- b) atto costitutivo e statuto;
- c) relazione illustrativa che esponga l'esperienza maturata nel settore oggetto di convenzione;
- d) relazione illustrativa che esponga l'esperienza pregressa nel settore dello studio e della ricerca della storia dell'età contemporanea italiana riferita all'ambito territoriale di Barberino Tavarnelle;
- e) proposta gestionale redatta in conformità al modello **allegato B** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente che descriva come si intenda condurre e promuovere le attività di cui all'art. 1 dell'avviso, le risorse umane e strumentali destinate alle attività (volontari/dipendenti/prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio/collaboratori coinvolti e loro capacità tecnica e professionale e formazione).

La domanda e la documentazione richiesta dovranno pervenire al Comune di Barberino Tavarnelle entro e non oltre le ore 12:00 del 07/11/2025 tramite PEC barberinotavarnelle@postacert.toscana.it con oggetto "Avviso per la stipula di convenzione per lo svolgimento di attività culturale di ricerca e divulgazione storica anni 2025/2028".

Il Comune di Barberino Tavarnelle si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 4 - Cause di esclusione

Determina esclusione dalla procedura:

- a) la presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata al precedente art. o presentate oltre il termine previsto dal presente avviso;
- b) l'assenza di firma sull'istanza di partecipazione (allegato A) e sulla proposta progettuale (allegato B);
- c) il mancato possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.

Art 5 – Verifica dei requisiti e criteri di valutazione

Ai fini dell'individuazione del soggetto con cui stipulare apposita convenzione sono stabili i seguenti criteri selettivi, valutati da una Commissione appositamente costituita, sulla base delle dichiarazioni rese nell'istanza e della documentazione alla stessa allegata.

Criteri	Punteggio max
1. Caratteristiche del soggetto proponente a) Esperienza pregressa nel settore dello studio e della ricerca della storia dell'età contemporanea italiana riferita all'ambito territoriale di Barberino Tavarnelle (max 30 punti) b) n. soci/volontari (max. 10 punti)	Max. 40 punti
2 Capacità operativa, modalità di gestione e organizzazione a) Capacità tecnica e professionale, desumibile dai titoli di studio del personale messo a disposizione delle attività oggetto di convenzione (volontari, personale dipendente, prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, collaboratori) (max. 15 punti) b) Qualità della proposta progettuale e rispondenza alle finalità, contenuti e agli obiettivi indicati dall'Amministrazione (max 15 punti) c) Apporto dei volontari alla proposta (max 10 punti) d) Qualità degli aspetti divulgativi rivolti ai cittadini (max 10 punti)	Max. 50 punti
5. Piano della comunicazione a) Capacità di utilizzo di strumenti di comunicazione per diffondere le proprie iniziative (stampa, web, social network) (max. 10 punti)	Max 10 punti
Totale punteggio	Max. 100 punti

Il progetto che avrà ottenuto il punteggio maggiore avrà diritto alla stipula della convenzione.

Saranno presi in considerazione i soggetti che realizzeranno un punteggio complessivo non inferiore a 30 punti.

Dalla graduatoria si attingerà in caso di rinuncia del soggetto selezionato.

La Commissione potrà richiedere chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nelle proposte, che dovranno essere forniti entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta.

Art. 6 - Avvertenze

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola domanda, purché in possesso dei requisiti richiesti e ritenuta congrua da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non individuare alcun aggiudicatario ai fini della presente procedura ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, o laddove nessuna proposta presentata sia valutata idonea.

Art. 7 – Convenzione

Il soggetto selezionato sarà chiamato a stipulare apposita convenzione della durata di 36 mesi, decorrente dalla data di stipula.

Nella convenzione saranno definite tutte le condizioni di svolgimento del rapporto di collaborazione nel rispetto dei principi del citato D. Lgs. 117/2017.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito della convenzione.

Art. 8 – Assicurazione e responsabilità

Il soggetto selezionato dovrà produrre entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della Determina di approvazione della graduatoria la documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del D. Lgs. 117/2017) che prenderanno parte alle attività progettuali.

Il soggetto selezionato esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente avviso. Esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che lo stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Art. 9 - Oneri e obblighi a carico del soggetto selezionato

1. Il soggetto selezionato si impegna a curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto, documentando l'attività svolta, con invio e messa a disposizione della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione.

2. Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli esiti del progetto predisposti dal soggetto selezionato rimarranno in esclusiva del Comune di Barberino Tavarnelle.

3. Il soggetto selezionato si impegna a partecipare a riunioni trimestrali di coordinamento, monitoraggio e verifica con l'Amministrazione Comunale sulle attività oggetto di convenzione.

3. A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il soggetto assegnatari è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet o in analogo portale digitale, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, allo stesso effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.

Art. 10 – Oneri a carico del Comune

1. L'Amministrazione Comunale di Barberino Tavarnelle eroga un contributo complessivo massimo di € 9.000,00 a titolo di rimborso spese dei costi effettivamente sostenuti e documentati per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione.

2. Il contributo è erogato con le seguenti scadenze:

- acconto: fino a un massimo del 15% dell'importo complessivo destinato al progetto (€ 1.350,00), per attività svolte nell'anno 2025;

- versamento intermedio: ulteriore 35% dell'importo complessivo destinato al progetto (€ 3.150,00) per attività svolte nell'anno 2026;

- versamento intermedio: ulteriore 25% dell'importo complessivo destinato al progetto (€ 2.250,00) per attività svolte nell'anno 2027;

- saldo finale: rimanente 25% dell'importo massimo complessivo destinato al progetto (€ 2.250,00) a conclusione del progetto.

Il contributo è erogato a seguito di richiesta scritta del soggetto selezionato, previa approvazione della relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento e della relativa rendicontazione

economica delle spese sostenute, che dovrà essere coerente con le attività svolte e di importo pari o superiore all'importo richiesto.

La rendicontazione economica dovrà essere suffragata da fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

L'importo del contributo complessivo concesso per la realizzazione delle attività oggetto di convenzione potrà essere ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale delle attività.

L'importo non sarà liquidato nel caso in cui:

- non venga presentato il rendiconto economico dettagliato suffragato dai documenti contabili giustificativi;
- vi sia la mancata realizzazione delle attività sostenute dall'importo assegnato o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

3. Le spese eccedenti il rimborso massimo previsto restano a totale carico del soggetto selezionato. Non saranno riconosciute ulteriori somme per attività integrativo o migliorative che potranno essere eventualmente proposte in sede di presentazione della domanda.

4. Il Comune di Barberino Tavarnelle, al fine di valorizzare e sostenere le attività oggetto di convenzione, garantisce:

- affiancamento nell'attività di comunicazione e promozione del progetto secondo le modalità concordate;
- accesso agli archivi comunali;
- messa a disposizione di sale e locali comunali per la realizzazione di iniziative/incontri.

Art. 11 - Spese ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione alla gestione e organizzazione delle attività oggetto di convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate dalla data di avvio o comunque susseguenti alla data di svolgimento delle attività.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- le spese di noleggio di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese di pubblicità e promozione;
- le spese per i diritti d'autore;
- compensi per i ricercatori, relatori, conferenzieri;
- spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i ricercatori, relatori, conferenzieri;
- spese per il coordinamento scientifico delle attività;
- polizza assicurativa;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento delle attività, da dettagliare e specificare.

È ammesso ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

2. L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo. Potranno essere rimborsate le seguenti spese vive documentate sostenute dai volontari, esclusivamente nell'ambito delle attività in convenzione, sempre se tali tipologie di spese risultino deliberate dall'organo sociale competente dell'associazione:

- rimborso carburante per trasferte effettuate nell'ambito dello svolgimento delle attività in convenzione;
- spese per uso mezzi di trasporto pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività in convenzione;
- piccole spese di ristoro nell'ambito dello svolgimento delle attività in convenzione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del D Lgs. 117/2017).

3. Non sono ritenute ammissibili:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

Art. 12 Controlli

Il Comune di Barberino Tavarnelle si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e al corretto svolgimento delle attività oggetto della presente procedura.

Art. 13 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Barberino Tavarnelle si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione previa comunicazione in caso di:

- scioglimento dell'associazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche al programma delle attività;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Il soggetto selezionato potrà recedere anticipatamente con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 14 – Pubblicazione

Copia del presente Avviso, compresi i relativi allegati, è pubblicata presso:

- a) Albo Pretorio online del Comune di Barberino Tavarnelle;
- b) sito Internet del Comune di Barberino Tavarnelle all'indirizzo www.barberinotavarnelle.it

Art. 15 – Informazioni

Per informazioni sulla presente procedura contattare:

Ufficio Cultura tel. 055 8052369 – 055 8052337

e-mail cultura@barberinotavarnelle.it

PEC barberinotavarnelle@postacert.toscana.it

Art. 16 – Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Gianna Magnani

Responsabile Area Comunicazione, Pianificazione Economica e Territoriale, Servizi Educativi e Cultura

Tel. 0558052352

e-mail g.magnani@barberinotavarnelle.it

Art. 17 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Barberino Tavarnelle, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: Comune di Barberino Tavarnelle, con sede in Piazza Matteotti n. 39 50028 Barberino Tavarnelle.

Responsabile della protezione dei dati: Comune di Barberino Tavarnelle ha designato quale Responsabile della protezione dei dati: Rete Entionline All Privacy - Avv.to Paratico Guido Tel: 0376.1577119 E-mail: consulenza@entionline.it PEC guido.paratico@mantova.pecavvocati.it

Responsabili del trattamento: Il Comune di Barberino Tavarnelle può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento: I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Barberino Tavarnelle per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la partecipazione al presente Avviso Pubblico. 7. Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione: I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Diritti: Nella sua qualità di interessato/a, Lei ha diritto: - di accesso ai dati personali; - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; - di opporsi al trattamento; - di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dal presente Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie.

Art. 18 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Firenze.

Allegati:

A. Istanza di partecipazione

B. Modello proposta gestionale

C. Schema di convenzione

La Responsabile dell'Area Comunicazione,
Pianificazione Economica Territoriale, servizi Educativi e Cultura
Dott.ssa Gianna Magnani